



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

— * —

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 90

Seduta del **30 OTTOBRE 2003**

Oggetto: Esclusione di parti del territorio dai disposti di cui alla Legge Regionale 29 aprile 2003, n. 9 "*Norme per il recupero funzionale dei rustici*".

L'anno duemilatre, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del Palazzo Comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1- OLIVERO Marina in Firinu (Presidente) | 12- DOGLIANI Gianfranco |
| 2- BALLARIO Maurizio Giovanni | 13- GIOBERGIA Roberto |
| 3- BARBERIS Silvana in Arese | 14- GROSSO Luigi |
| 4- BARBERO Biagio | 15- LONGOBARDI Angelo |
| 5- BARBERO Pietro | 16- MANFREDI Giuseppe (Sindaco) |
| 6- BELLONE Giuseppe | 17- MANINI Ernestino |
| 7- BLANDINO Franco | 18- MANTINI Anna in Griva |
| 8- BRUNO Franco | 19- RINERO Emilio |
| 9- COMINO Michele | 20- TALLONE Mariano |
| 10- CORCIARINO Renato | 21- VIGLIETTA Giovanni |
| 11- COTTONE Ines | |

Risultano assenti i Consiglieri di cui ai nn. 6 (giustificato), 7 (giustificato) e 18 (giustificato) e così sono presenti n. 17 Consiglieri, è altresì presente il Sindaco.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Balocco Francesco, Bruno Gian Giorgio, Cagliero Giorgio, Costamagna Paolo, Paglialonga Vincenzo, Olocco Giovanni.

Partecipa il Segretario Generale Fenoglio Dr. Laura.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Olivero Rag. Marina dichiara aperta la seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 90 30/10/2003 Esclusione di parti del territorio dai disposti di cui alla Legge Regionale 29 aprile 2003, n. 9 "*Norme per il recupero funzionale dei rustici*".

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento è entrato in aula il Consigliere Bellone;

Si dà inoltre atto che durante la trattazione del presente argomento escono dall'aula i Consiglieri Bruno e Tallone ed i presenti alla votazione sono quindi 16 più il Sindaco (17);

Vista la documentazione presente agli atti;

Uditi gli interventi dell'Assessore Cagliero e dei Consiglieri Comunali che saranno oggetto di apposita trascrizione che verrà allegata al presente originale senza esserne parte integrante e sostanziale;

Il **Presidente** pone ai voti l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale n. 29 aprile 2003 n. 9 pubblicata sul B.U.R.P. n. 19 dell'8 maggio 2003 ed in particolare l'articolo 6 che al comma 1 recita "*Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme, anche in relazione alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche*";

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 Settembre 2003, n. 5/PET (pubblicata sul B.U.R.P. n. 37 dell'11 Settembre 2003) ed in particolare i seguenti paragrafi:

" *Va comunque sottolineato che la legge riconosce ai Comuni un'ampia facoltà di escludere l'applicazione della legge su tutto, o su parte del territorio comunale. La ragione della disposizione va ricercata nel fatto che molte Amministrazioni hanno, nei Piani Regolatori, indagato e disciplinato la materia del recupero dei rustici in termini che possono essere considerati più aderenti alle esigenze locali di quanto non lo sia una legge che tratta necessariamente gli stessi argomenti in termini più generali ed astratti.*"
?"*Il Comune potrà avvalersi della facoltà di operare eventuali esclusioni anche parziali? purché delimitate in modo incontrovertibile, ed individuare anche parti dell'edificato, ad esempio quelle fronteggianti un qualsiasi spazio pubblico o privato?.*"
?"*I motivi che possono indurre il comune ad assumere tale decisione sono ampi: possono riguardare l'esigenza di tutela dei caratteri compositivi, estetici e formali delle costruzioni, o motivi di tutela paesaggistico ambientale?.*"

Rilevato che la circolare ha introdotto interpretazioni che di fatto determinano un sensibile aumento dell'impatto della legge (ad es. ove si riferisce che "*La struttura del manufatto che si intende recuperare non deve quindi obbligatoriamente essere completamente racchiusa su*

*tutti i lati, deve solo occupare materialmente uno spazio ed essere delimitata **da almeno un muro di tamponamento in senso verticale**") sia sotto il profilo paesistico che funzionale;*

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha, nel Piano Regolatore, *"indagato e disciplinato la materia del recupero dei rustici in termini che possono essere considerati più aderenti alle esigenze locali di quanto non lo sia una legge che tratta necessariamente gli stessi argomenti in termini più generali ed astratti"*? tanto da aver largamente anticipato buona parte delle previsioni della predetta legge ammettendo il recupero delle parti rustiche tradizionali ad usi extragricoli (art. 4.4.18 delle Norme di Attuazione) mediando fra le esigenze preminenti dell'attività agricola e l'opportunità di consentire il recupero dei fabbricati rurali al fine di riqualificare un'importante presenza paesaggistica qual è l'architettura rurale minore;

Preso atto che la Deliberazione Programmatica afferente il redigendo Piano Regolatore, recentemente approvata, segnala la possibile dismissione di un rilevante numero di fabbricati rurali determinata dalla riduzione delle aziende agricole attive sul territorio;

Ritenuto di tutelare i caratteri compositivi, estetici e formali delle costruzioni rurali al fine della tutela del paesaggio ambientale;

Considerato che il territorio rurale fossanese è caratterizzato da una stabile e sempre in evoluzione attività produttiva agricola, di rilevante importanza sotto il profilo economico e sociale, le cui esigenze intrinseche risultano difficilmente compatibili con un generalizzato utilizzo extragricolo dello stesso;

Ritenuto che un generalizzato ampliamento delle possibilità edificatorie extragricole in aree rurali può determinare un incremento dei valori immobiliari con grave nocumento per la dinamica economica delle attività produttive;

Rilevato che l'ampliamento di carico urbanistico nell'ambito rurale non ha riflessi solo sulle opere di urbanizzazione primaria e sui parcheggi, così come previsto dalla Legge, ma anche sui servizi indotti la cui ottimizzazione finanziaria, in funzione dell'organizzazione territoriale, è in contrasto con i possibili risultati dell'applicazione della norma sul territorio fossanese;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio - Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

- di escludere tutto il territorio comunale dall'applicazione della Legge Regionale n. 29 aprile 2003 n. 9 **fatta salva la parte corrispondente al centro abitato così come definita dal P.R.G.C. quale "urbanizzata e urbanizzanda"**.
L'applicazione della predetta legge è altresì esclusa per le aree, su tutto il territorio comunale, concernenti i portici antistanti stalle e fienili (detti anche *?pendizzi?*), che dovranno essere sempre lasciati completamente liberi.
